

Mercoledì 29 maggio 2024



A
G
E
N
Z
I
A

ADDM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Il carnet-ata: procedura di utilizzo e appuramento

Antonella Salvatori

“Operazioni doganali effettuate a mezzo di carnet ATA”

Importazione temporanea;
Esportazione temporanea;
Transito

Il Carnet-ATA

Normativa di riferimento:

- Convenzione Doganale Internazionale ATA del Consiglio di Cooperazione Doganale ATA del 6 dicembre 1961, ratificata in Italia con DPR 2070 DEL 18,03,1963;
- Reg.to Comunitario 952/2013 CDU
- Circolare 146 del 24.07.2000

Emissione ed utilizzo del carnet.

In Italia i Carnet ATA sono rilasciati dalle Camere di Commercio. Industria e Artigianato, per conto dell'Unione Italiana delle Camere stesse, che è corrispondente, per il nostro Paese, della rete internazionale di garanzia del Bureau International d'Information des Chambre de Commerce (BIICC).

L'Unione, quando ne sussistono le condizioni, può delegare le Camere di Commercio al rilascio di carnets anche a favore di persone o ditte aventi sedi in altre circoscrizioni territoriali diverse da quella propria della Camera emittente.

Il rilascio del carnet, inoltre, può avvenire anche a favore di persone e ditte non residenti in Italia.

Il Carnet-ATA

Entro il periodo di validità indicato nel carnet, le merci cui questo si riferisce possono essere esportate e reimportate un numero illimitato di volte.

I Paesi per i quali il carnet è valido, nonché le rispettive associazioni garanti, saranno indicati sulla prima pagina della copertina a cura dell'associazione emittente.

Il Carnet-ATA

Operazioni doganali ammesse per carnet ATA emessi negli stati membri della Comunità Europea.

Il carnet ATA rilasciato dalle Camere di commercio italiane o di altri Stati membri può essere usato in Italia per l'esportazione temporanea e la reimportazione delle merci cui esso si riferisce, sia per merci a seguito che spedite in qualsiasi paese aderente la convenzione.

Il Carnet-ATA

Presentazione del carnet in dogana e verifica delle merci.

Temporanea esportazione.

Il titolare del carnet o un suo rappresentante prima di uscire dal territorio doganale della Comunità ha comunque l'obbligo di presentare il carnet e le merci che intende esportare all'ufficio doganale di esportazione.

La dogana verifica attentamente che le merci siano conformi a quanto riportato sulla lista generale. Le merci devono essere appropriatamente identificate con contrassegni o altri mezzi idonei. La dogana apporrà le attestazioni relative alle operazioni eseguite nell'apposito riquadro della pagina di copertina.

Eventuali contrassegni apposti saranno riscossi con bolletta A22.

Il carnet viene preso in carico per l'uscita sul registro A6.

Il Carnet-ATA

Adempimenti del dichiarante.

L'operatore economico dovrà:

Presentare alla dogana il carnet e le merci che intende esportare;

Compilare tutti i dati del volet di esportazione di colore giallo

Accertarsi che la lista generale corrisponda a quanto effettivamente riportato sulla documentazione commerciale che deve essere presentata insieme al carnet.

Il carnet sostituisce **solo** il documento doganale.

Operazioni di reimportazione.

Per ciascuna operazione di reimportazione verrà utilizzato il foglio di reimportazione.

Il dichiarante dovrà presentarsi all'ufficio doganale munito di carnet e merce che rientra.

Preventivamente avrà compilato e firmato il relativo volet in tutte le sue parti.

La dogana avrà cura di accertare l'identità delle merci presentate con quelle temporaneamente esportate avvalendosi della lista generale, delle annotazioni delle dogane non comunitarie apposte sulle matrici (souches), dei contrassegni di identificazione apposti all'atto dell'esportazione o apposti dalle dogane terze.

Il carnet viene preso in carico sull'A8. Il volet di reimportazione sarà trasmesso alla dogana di presa in carico, qualora i due uffici coincidono il volet di reimportazione viene allegato a quello di esportazione.

Il Carnet-ATA

Trattamento doganale delle merci lasciate definitivamente in un paese terzo.

Per le merci dichiarate come lasciate definitivamente all'estero, e per quelle per le quali ciò è accertato attraverso le attestazioni apposte dalle dogane estere sulle matrici, la dogana italiana di presa in carico, provvederà alla trasformazione della temporanea esportazione in esportazione definitiva.

Reimportazione ritardata delle merci

E' in facoltà dei capi delle dogane presso le quali le merci sono presentate per la reimportazione di consentire direttamente che la stessa avvenga anche dopo la scadenza e comunque non oltre i trenta giorni del termine indicato sul carnet a condizione che la merce si trovi negli spazi doganali.

Trascorsi i trenta giorni l'operatore deve richiedere obbligatoriamente una proroga all'ente emittente.

Il Carnet-ATA

Operazioni doganali effettuate a mezzo di carnet ATA emessi all'estero.

Garanzia.

Secondo l'art 6 della Convenzione, l'Unione italiana delle Camere di Commercio, garantisce alle autorità doganali italiane il pagamento dei diritti dovuti all'importazione e delle altre somme esigibili per la mancata osservanza delle condizioni stabilite per l'importazione temporanea o per il transito delle merci introdotte nel territorio dello Stato a mezzo di carnets rilasciati da un'associazione emittente estera corrispondente, aderente alla Convenzione.

La predetta Camera di commercio è tenuta al pagamento delle somme suddette congiuntamente e solidariamente all'importatore. Tale garanzia è limitata all'ammontare dei diritti gravanti sulle merci non riesportate aumentato del 10% .

Il Carnet-ATA

Adempimenti dei dichiaranti alla Temporanea Importazione.

- 1) Presentare le merci che intende importare unitamente al carnet;
- 2) Compilare il carnet in tutti i suoi dettagli, sottoscrivere il volet di importazione, in caso di evento fieristico specificare dove si tiene la manifestazione;
- 3) Presentare a corredo del carnet tutti i documenti relativi alle merci in esso contemplate.

Il Carnet-ATA

Adempimenti della Dogana alla Temporanea Importazione.

Controllare:

- che il carnet sia formalmente valido;
- che l'utilizzatore del carnet sia il titolare o un suo rappresentante;
- Che il valore commerciale delle merci non presenti uno scarto notevole rispetto al valore in dogana;
- Che la merce corrisponda alla lista generale allegata.
- prendere in carico il carnet sul registro A6

Il Carnet-ATA

Operazioni di riesportazione.

Le merci importate temporaneamente sulla base di un carnet ATA devono essere riesportate a mezzo del carnet medesimo, entro il termine fissato dalla dogana ed indicato al numero 2 della soche d'entrée.

Le merci possono essere riesportate anche da un ufficio doganale diverso da quello d'entrata.

Appuramento.

L'appuramento delle varie operazioni compiute sulla base di uno stesso carnet è devoluto in linea generale, alla dogana che lo ha preso in carico sul registro A/6.

Ne consegue che:

L'appuramento delle operazioni di esportazione temporanea effettuate con carnet ATA emessi in Italia, sia eseguito dalla dogana di presa in carico del carnet, la quale figura è indicata in basso alla prima pagina di copertina;

L'appuramento dei volet di entrata relativi a operazioni di temporanea importazione effettuate con carnet ATA emessi dall'estero sia eseguito da ciascuna dogana che ha preso in carico il carnet.

Appuramento.

Al fine di appurare i carnet le dogane che hanno seguito reimportazioni o riesportazioni a mezzo di carnet ATA, che non risultano essere al tempo stesso dogane di presa in carico dei carnet relativi, trasmetteranno i volet alle dogane di presa in carico sul registro A/6, a cui saranno allegati.

Le operazioni di appuramento delle partite accese potranno essere agevolmente seguite dalle dogane che hanno in carico il carnet in base ai numeri d'ordine di individuazione degli oggetti stessi risultante dai vari volets.

Il Carnet-ATA

Appuramento.

Dei carnet ATA emessi all'estero che non risultassero completamente appurati entro il termine di 3 mesi dalla rispettiva scadenza, le dogane interessate provvederanno, a mezzo lettera raccomandata, a farne comunicazione corredata di tutti gli elementi necessari, all'Unione Italiana Camere di Commercio sita a Roma allegando i volet e tutta la documentazione in possesso dell'ufficio compreso uno schema di liquidazione dei diritti gravanti.

Detta raccomandata va inviata contemporaneamente all'Area Centrale sez SAISA che prende in carico la richiesta sul registro A38 che viene comunicata alla dogana richiedente a chiusura dell'A/6.

Prova dell'avvenuta riesportazione.

All'Associazione garante è concesso un termine di sei mesi, a partire dalla data della richiesta di pagamento dei diritti, per fornire la prova all'Ufficio Centrale che il carnet è stato regolarmente scaricato.

Se detta prova non è fornita nel termine prescritto, l'ufficio Centrale trasmette tempestivamente al Ricevitore dell'UD Roma I il volet in suo possesso.

L'associazione garante deposita l'ammontare dei diritti al suddetto Ricevitore.

L'Associazione garante può ancora fornire la prova che il carnet è stato regolarmente scaricato nei tre mesi successivi alla data del deposito dei diritti in questione.

Trascorso tale termine il deposito è incamerato.

Grazie per l'ascolto